

CORTE FEDERALE DI APPELLO

DECISIONE N. 19/2026

**Ricorso: Società Procura Federale (Prot. 2525/2026) e appello incidentale
Riccardo Fustinoni e Club Acquatico Pescara vs decisione Tribunale Federale
9/2026 – Proc. P.F. 14/FIN/2026**

E' presente in data 22/9/2026 la Corte Federale di Appello composta da:

Avv. Piersalvatore Maruccio	Presidente
Avv. Massimo Bevere	Componente
Avv. Daniela De Tommaso	Componente
Segreteria	M. Luisa Eudizi

È presente l'Avv. Fabio Portelli, Sostituto Procuratore Federale, ricorrente e l'Avv. Francesco Postiglione in rappresentanza dei deferiti.

Con ricorso depositato il 20.07.2026, la Procura Federale impugnava la decisione del Tribunale Federale, di applicazione della sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività federale nei confronti del Presidente del Club Acquatico Pescara per gg. 30, nonché per richiedere la ulteriore ammenda a carico della società.

Ritiene la ricorrente Procura, che il trattamento sanzionatorio applicato da parte del Tribunale Federale a carico del Fustinoni non sia adeguato proporzionalmente al fatto storico accaduto, per il ruolo ricoperto dal Fustinoni, Presidente di un club sportivo di pallanuoto ed in ragione della contestata recidiva.

Nel contempo, nel sollecitare la riforma della decisione sollecitando un aggravamento del trattamento sanzionatorio a mesi quattro, di sospensione da ogni attività federale, la ricorrente Procura chiedeva che venisse riformata la sentenza anche nella parte in cui il Tribunale disponeva il non luogo a procedere nei confronti della SSD Club Acquatico Pescara, per bis in idem attesa l'intervenuta sanzione a carico della società per il medesimo episodio.

Ed, invero, la società veniva attinta dalla sanzione della ammenda di euro 60,00, per il comportamento ingiurioso e scorretto nei confronti degli avversari da parte di un tifoso sceso dalle gradinate con la maglietta della società Pescara.

Deduce la Procura ricorrente che, contrariamente, all'assunto del Tribunale, non sussistono ragioni giuridiche di bis in idem, atteso che la ulteriore richiesta di sanzione nei confronti della società deve attribuirsi ad altro e diverso episodio, riferito all'

aggressione fisica ad opera del Fustinoni, indentificato quale Presidente del Pescara, nei confronti di un atleta avversario.

La difesa del Fustinoni e della società Pescara depositava in data 30.08.2026 articolata memoria con appello incidentale.

Il difensore, oltre alla revoca delle sanzioni inflitte in primo grado, chiedeva il rigetto del ricorso della Procura, l'esclusione della recidiva contestata al Fustinoni, la sussistenza del bis in idem nei confronti della società, in subordine la rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale.

All'udienza del 3.9.2026, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.

La Corte, ritenuta la necessità di meglio chiarire l'esatta evoluzione del fatto storico, disponeva di sentire l'arbitro, Giuseppe Amato, il Galli autore dell'esposto alla Procura, De Toter atleta del Pescara, e Giannouris allenatore sempre del Pescara, infine Baccini.

All'udienza del 22.9.2026, l'arbitro si limitava esclusivamente a riferire quanto riportato nel referto, ovvero l'episodio della spinta e dello sputo, mentre da par suo non si sarebbe accorto di schiaffi ed aggressioni da parte dei giocatori e/o di altri soggetti scesi dalla Tribuna.

Nonostante la baraonda, narrata da tutti i soggetti sentiti, per l'arbitro il post gara, al di là dello sputo di un giocatore all'avversario, non ha avuto nessuno strascico e/o incidente! E' stato tutto regolare!

Il Galli, viceversa, appartenente alla Polizia di Stato, presente sugli spalti e autore dell'esposto ricostruiva con dovizia di particolari l'esatto accadimento dei fatti.

Ha visto una persona con la maglietta del Pescara colpire un giocatore, ha tentato per ben due volte di portarlo fuori dalla piscina senza successo. Ricorda che l'allenatore della società Delta avrebbe detto "è sempre lui il Presidente del Pescara", ipotizzando quindi che non fosse la prima volta che si esprimeva in quella performance!

I testi a discarico si limitavano a riferire che l'intervento del Presidente era finalizzato a separare i due giocatori venuti alle mani, senza scavalcare la ringhiera di separazione tra il piano vasca e la tribuna.

All'esito dell'istruttoria, non può revocarsi in dubbio che il quadro probatorio abbia completamente chiarito che il Fustinoni, successivamente identificato come Presidente del Pescara, si sia reso responsabile del grave episodio a lui ascritto, qualificabile giuridicamente come un tentativo.

Donde, l'illecito a lui contestato risulta provato al di là di ogni ragionevole dubbio.

Un Presidente di un sodalizio sportivo che dovrebbe essere il soggetto istituzionalmente garante dei principi etici che governano lo sport, rispetto, lealtà ed onestà, accettazione della sconfitta, si è scatenato, viceversa, come un ultras fuori controllo, agendo con inaudita foga e violenza.

Le dichiarazioni testimoniali rese dal Galli, teste qualificato ed indifferente, non lasciano dubbi ed incertezze sulla dinamica dei fatti e del comportamento del Fustinoni. Lascia perplessi l'operato dell'arbitro, sul quale ci si astiene dal fare commenti per non usare aggettivazioni che mal si addicono alla sede in cui ci troviamo, tuttavia a parere

della Corte riesce difficile immaginare che in presenza di una “rissa” così evidente, l’arbitro si sia limitato a registrare il solo episodio dello sputo, come un soggetto avulso dal contesto ed all’interno di una “bolla”!

Per questi motivi il ricorso della Procura va parzialmente accolto, ed al Fustinoni va confermata la sanzione di 30 giorni di sospensione irrogata dal Tribunale Federale, con esclusione tuttavia della recidiva contestata, atteso che il precedente episodio per il quale il Fustinoni è stato sanzionato non ha la stessa natura di quello per il quale è processo.

Va, infine, sanzionata la società con l’ammenda di euro 200,00, atteso che i fatti che vedono interprete principale il Presidente della società, non possono ritenersi sussumibili all’episodio per il quale è intervenuta la sanzione dell’ammenda di euro 60,00.

Per questi motivi la CAF

DELIBERA

di accogliere parzialmente il ricorso della Procura Federale e comminare alla Società Club Acquatico Pescara la sanzione dell’ammenda di euro 200 (duecento); si conferma per il resto. Si notifichi agli interessati.

F.to

Avv. Piersalvatore Maruccio Presidente



Avv. Massimo Bevere Componente



Avv. Daniela De Tommaso Componente

